

Responsabilita' per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilita'

Danno permanente indennizzabile ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 - Invocabilità - Condizioni.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22345 del 02/08/2025 (Rv. 675923 - 01) Il danno permanente, indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (ratione temporis applicabile, ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), può essere invocato dal proprietario che abbia iniziato l'opera prima dell'approvazione del progetto di opera pubblica, a condizione che la costruzione sia considerata, ancorché a posteriori, legittima dalla P.A. con il rilascio di permesso a costruire in sanatoria, sicché l'indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate - salvo si lamenti un danno generico alla proprietà del fondo inedificato - o per quelle realizzate dopo l'approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facoltà dominicali.